



COMUNE DI MILANO
CONSIGLIO DI MUNICIPIO N. 4



ATTI

Comune di Milano
A SUPPORTO AGLI ORGANI
DEL
PG 0335719 / 2018
Del 26/07/2018 14:53:33
Rep. DCM2.1D2-4 000026 /
2018
ORIGINALE

**Nuovo Documento di Piano e varianti del Piano dei Servizi,
comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano
delle Regole del Piano di Governo del Territorio - parere di
competenza**

DELIBERAZIONE N. 26

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 25 LUGLIO 2018

CONVOCATA CON AVVISO DEL 20/7/2018

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO:

OSCAR STRANO

PRESENTI I CONSIGLIERI:

ALeni, BASSI, BELVEDERE, BIANCO, BOSSI, CARATTONI, CASIRAGHI, CELESTINO, CONTE,
CORMIO, DI MATTEO, MARIANI, MELLONI, MILICI, MISANI, PEREGO, POZZANI, ROCCA,
SCHIAFFINO, SCHIANNI, SCHIAVO, SILVA VIDAL, SIRONI, STRANO, TESTA, TOMELLINI, VERRI.

E COSI' ESSENDO PRESENTI N. 27 CONSIGLIERI LA SEDUTA E' LEGALE

E QUINDI ASSENTI IN N. DI 4

BERGONZI, BIGATTI, IBRAHIM, TRAVERSA .

ORIGINALE

DIREZIONE URBANISTICA

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 3605 del 28.09.2018
Si attesta che il presente documento è composto da n. 16 pagine

IL DIRETTORE DI AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Arch. Simona Gallarini

ASSISTE IL SEGRETARIO

ALDO BRACCIO

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4

Premesso che:

- In data 25/06/2018, atti PG 0280237, è pervenuta dall'Area Pianificazione Urbanistica Generale, la richiesta di parere di cui all'oggetto;

Considerato che:

- Dall'esame della documentazione, si riscontrano discipline e provvedimenti all'interno del Piano delle Regole e del Piano per le attrezzature Religiose non condivisibili.

Valutato che:

- Pur recependo in discreta parte il documento e condividendone gli obiettivi particolarmente in merito alla qualità ambientale, alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione delle periferie ed all'aumento di servizi funzionali allo sviluppo economico della città, il complesso delle norme contenute nella strumentazione urbanistica generale presenta numerose incongruenze rispetto ai medesimi obiettivi cui il Piano di Governo del Territorio ambisce, così come già enunciati nel Documento di Obiettivi per il Piano del Territorio.
- Il complesso delle norme, in particolare le NTA del PdR, presenta numerose varianti di carattere depressivo nei confronti dello strumento in vigore rispetto al potenziale sviluppo economico della città, sia sotto il profilo della mancata risoluzione dei nodi burocratici delle procedure amministrative, sia sotto il profilo dell'aumento di oneri a carico degli operatori economici del settore immobiliare, sia nella definizione di indici di utilizzazione territoriale non supportati dall'evidenza di piani di sostenibilità economica che giustifichino la definizione degli indici stessi.
- Il Piano dei Servizi, fondamentale strumento di programmazione, in relazione al tema dell'attrattività di Milano nell'idea di offrire un complesso di servizi anche privati ed innovativi in grado di favorire la promozione degli investimenti sul territorio quale fattore abilitante per lo sviluppo, rimane ancora confinato nei documenti del Piano allo stadio di analisi e non viene sostenuto adeguatamente da previsioni normative che possano garantirne finalmente l'attuazione.
- Il Piano denota debolezza della visione metropolitana e scarsa efficacia operativa rispetto ai territori di confine. Non individua gli ambiti territoriali, oggetto di pianificazione concordata con i comuni confinanti. Non sono definiti i territori di margine, un tema importante per la ricucitura delle periferie.
- La Città Metropolitana ha formalmente iniziato ad elaborare il Piano Territoriale Metropolitan (PTM), i cui criteri di impostazione sono stati resi pubblici successivamente alla redazione del Piano. Il DdP che precede quindi il PTM, non specifica come il PGT intende dialogare e collocarsi nel processo di redazione del Piano Territoriale. Milano, in qualità di Capoluogo, al fine di assumere un ruolo guida della sua area metropolitana, dovrebbe proporre, attraverso il Piano, gli obiettivi per l'uso del suolo come criteri per l'impostazione del PTM, come modello per i comuni dell'hinterland.

- Il DdP individua 88 quartieri, ponendosi l'obiettivo di rafforzarne l'identità. Una buona base analitica ma difficile configurarne l'identità per il numero esiguo. Importante sarebbe introdurre la dimensione dei nove Municipi, dei quali non esiste nemmeno la definizione dei confini sugli elaborati grafici. Interessante strutturare il Piano in modo da configurarne l'identità e introdurre l'autonoma gestione all'interno della dimensione della Città Metropolitana.
- I rilievi di cui sopra rendono il giudizio complessivo del Piano non coerente sia sotto il profilo politico che sotto l'aspetto tecnico;
- Il Piano per le Attrezzature Religiose evidenzia che quelle di nuova previsione appaiono come sanatorie di luoghi di Culto attualmente abusivi o clandestini; inoltre pur ribadendo il diritto di libertà Religiosa per tutti i Cittadini, la concessione di luoghi di culto dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un concordato con lo Stato Italiano, il quale lo ha sottoscritto con quasi tutte le Comunità Religiose professate sul Territorio Italiano;
- la Commissione Territorio, nelle riunioni dell'11.7.18 e 18.7.18, ha esaminato il progetto, ed ha espresso il parere di competenza;

Visti:

- l'Art. 24 del vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- Vista la richiesta della Direzione Urbanistica - Area pianificazione Urbanistica Generale - PG 280192/25.6.2018;
- Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 dal Direttore dell'Area Municipio 4 in ordine alla regolarità tecnica
- Acquisito inoltre il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore dell'Area Municipio 4 ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale per il sistema dei controlli interni e dell'art. 33 del vigente Regolamento dei Municipi del comune di Milano, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale

Atteso che:

- si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 33 del comma 6 Regolamento dei Municipi del Comune di Milano al fine di consentire l'espressione del parere nei termini previsti;

sulla base dell'esito della votazione espressa nei seguenti termini:

Presenti 27

- voti favorevoli n. 19
- voti contrari n. 6 (Aleni, Bianco, Cormio, melloni, Misani, Perego)
- astenuti n. 2 (Sironi, Belvedere)

DELIBERA

- di esprimere parere **negativo** per le considerazioni di cui alle premesse ed in quell'ottica chiede un ripensamento complessivo delle norme ed una loro puntuale revisione, a titolo esemplificativo con particolare riferimento a:

1 Norme per le quali si ravvisano possibili effetti controproducenti in ordine al perseguimento degli obiettivi enunciati dal piano

Piano delle Regole – (art. 5.7 b N.T.A.) – Definizione Parametri Urbanistici – SA - Superficie accessoria (mq): superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima...le logge, i balconi e le terrazze.

Balconi e terrazze verrebbero equiparate a superfici che fino ad ora trovano una loro definizione edilizia sulla base di quanto previsto dall'art 74 punto primo del vigente RE. Nel medesimo articolo sono previste quantità massime, assolute o percentuali, in relazione all'entità delle slp (oggi SL) residenziali insediate. Il potenziale inserimento di logge, terrazzi e balconi in superfici contingentate dal punto di vista edilizio appare assolutamente sconsigliabile nell'ottica di un raggiungimento di una elevata qualità abitativa con particolare riferimento ai temi ambientali in merito ai quali la realizzazione di balconi e terrazzi, spesso atti ad ospitare il verde, svolge un'importante funzione termoregolatrice, come lo stesso Piano prevede in relazione ai "Tetti verdi".

Piano delle Regole – (art. 6 .1 e art. 24 N.T.A.) – Indice di edificabilità territoriale – Aree destinate all'agricoltura Le aree destinate all'agricoltura ... individuate nella Tav. S.02 del Piano dei Servizi sono escluse dall'attribuzione del suddetto indice (0,35 mq/mq).

L'applicazione di tale norma su aree di proprietà privata appare in contrasto con il principio generale di perequazione ed assolutamente controproducente riguardo la reale possibilità programmatica della mano pubblica sulle aree stesse. L'esclusione di queste aree dal meccanismo perequativo rende di fatto inattuabile la previsione di Aree destinate all'agricoltura. La norma appare inutilmente ed esclusivamente vincolistica, da un lato si individuano queste aree come agricole di nuova previsione e dall'altro le si svuota di diritti edificatori escludendole dal processo perequativo e quindi dalla possibilità di acquisizione alla mano pubblica. Il risultato di una programmazione esclusivamente vincolistica, come già ampiamente verificato dalla storia urbanistica italiana recente, non potrà che essere lo stallo attuativo ed il conseguente degrado delle aree individuate.

Piano delle Regole – (art. 10 N.T.A.) – Sostenibilità ambientale e resilienza urbana - Promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l'introduzione di nuovi standard. Con riferimento agli Norme di attuazione 13 obiettivi definiti dal Documento di Piano, gli interventi dovranno agire in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica e fornitura di energia pulita, utilizzo di materiali sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, resilienza e adattamento al cambiamento climatico, ri-vegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici. Il PGT estende l'applicazione degli stessi obiettivi alla progettazione di spazi e edifici pubblici, parchi e infrastrutture stradali, con riferimento ai temi della qualità del paesaggio urbano e, al contempo, dell'impatto dei cambiamenti climatici. Tali interventi contribuiscono alla realizzazione di un sistema del verde e degli spazi pubblici inteso come infrastruttura, che connetta le parti di territorio attraverso

elementi verdi soddisfacendo contestualmente gli obiettivi di cui sopra.

Mancano indicazioni di sviluppo e programmatici in merito alla formazione e posizione di aree verdi, parchi urbani e forestazione urbana, compreso gli strumenti per attuarli, fondamentali per risolvere problemi come l'inquinamento urbano, le bolle di calore e la capacità di permeabilità superficiale, importanti in zone fortemente artificiali come l'ambito urbano.

Piano delle Regole – (art. 11 N.T.A.) – edifici abbandonati e degradati –

Agli edifici abbandonati e dismessi, così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà di presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell'immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione. In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:

a. in caso di demolizione dell'edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel registro dei diritti edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente;

b. in caso di mancata demolizione da parte della proprietà, entro i termini sopraindicati, è riconosciuta la SL esistente fino all'indice di edificabilità territoriale (IT) unico pari a 0,35 mq/mq. L'Amministrazione si riserva il potere sostitutivo finalizzato alla demolizione dell'edificio. Le relative spese sostenute da parte dell'Amministrazione dovranno essere rimborsate dalla proprietà o dai titolari di diritti su tali beni. Se non rimborsate tali spese saranno rimosse coattivamente secondo normativa vigente. Di quanto sopra verrà inviata comunicazione alla proprietà, alla prefettura e alla questura.

Pur condividendo la necessità di intervenire stimolando il reinserimento nel ciclo economico della città di ambiti ospitanti immobili fortemente degradati, la misura appare inutilmente impositiva e di scarsa attuabilità pratica sia dal punto di vista giuridico che economico (un edificio ed un diritto volumetrico non hanno lo stesso valore immobiliare, né il medesimo status urbanistico). Preoccupa altresì lo stato di immobili di proprietà pubblica od afferenti al Fondo Immobiliare del Comune che versano in condizioni assai simili a quelle previste dalla norma, situazione che costringerebbe il Comune stesso, in quanto proprietario, ad interventi assai onerosi. La facoltà di intervenire direttamente con la demolizione appare un'enunciazione del tutto teorica e priva di qualsiasi attuabilità essendo per altro già contenuta nella normativa vigente. Ritenendo importante, nell'ottica di un riuso della città esistente, il tema degli edifici abbandonati o degradati, si auspica l'elaborazione di norme ed incentivi ad hoc che possano fornire un reale di stimolo al rientro nel circuito economico di tali ambiti in continuità con l'esperienza urbanistica che sul tema delle aree dismesse in Lombardia, dalla Legge Verga ai Programmi Integrati d'Intervento, ha ottenuto importanti risultati pratici. Applicando altresì un regime differenziato per i proprietari che non dispongono delle risorse necessarie per intervenire nei tempi stabiliti al riatto, definendo apposita disciplina di "incolpevolezza" al fine di distinguere e non penalizzare società o singoli già in difficoltà

evidente.

Piano delle Regole – (art. 21 N.T.A.) – Disciplina degli ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile

a. La costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza dell'edificio più basso adiacente alla costruzione; laddove quest'ultimo fosse più basso rispetto all'altezza esistente è fatto salvo il mantenimento dell'altezza esistente; è data facoltà di superamento dell'indice di edificabilità territoriale (IT) massimo mediante l'utilizzo, in alternativa o in forma composta, di diritti edificatori anche perequati, premialità di cui all'articolo 13 comma 13 e quote di edilizia residenziale sociale;

b. all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l'edificazione in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell'edificio preesistente. I diritti edificatori potranno essere totalmente o parzialmente trasferiti;

Assumendo come dato le valutazioni contenute nel "Documento di obiettivi per il Piano di Governo del Territorio" secondo cui il cambiamento profondo del contesto sociale, economico, produttivo, del mercato urbano, degli usi, delle istanze della popolazione, dei fabbisogni, dell'ambiente in generale, è accompagnato anche da un altrettanto profondo e sostanziale mutamento del quadro legislativo che introduce in modo cogente temi quali la riduzione del consumo di suolo e la difesa del suolo, la rigenerazione urbana, il quadro composto dalla definizione dell'IT e dal complesso dei vincoli morfologici gravanti sugli ambiti in oggetto risultano troppo restrittivi rispetto all'obiettivo di trasformazione della città esistente. Se l'obiettivo condiviso è generare economie sul territorio riusando e trasformando l'esistente, misure vincolistiche come ad esempio "La costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza dell'edificio più basso adiacente alla costruzione" appaiono contrari al raggiungimento dell'obiettivo non consentendo neanche, tra l'altro, operazioni di riordino delle facciate e di chiusura dei fronti ciechi.

2 Norme per le quali si ravvisano possibili effetti di carattere depressivo rispetto al potenziale sviluppo economico della città

Il complesso di queste norme appare scontare la mancanza di un piano economico di riferimento nella valutazione di fattibilità delle diverse tipologie di iniziativa edilizia che le norme stesse dovrebbero sostenere.

Piano delle Regole – (art. 6 .2 N.T.A.) – Indice di edificabilità territoriale – 2. Nelle aree comprese nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) è consentito il raggiungimento di un indice di edificabilità territoriale massimo di 0,70 mq/mq ...

L'indice massimo risulta addirittura ridotto rispetto a quello vigente. Sulla città costruita l'indice IT definito territoriale risulta dal punto di vista operativo del tutto assimilabile ad un indice fondiario con monetizzazione dello "standard" ove necessario. La città esistente è costruita con indici fondiari decisamente

superiori al previsto massimo insediabile di 0,70 mq/mq e quindi sull'area la volumetria esistente risulterà essere, nella stragrande maggioranza dei casi, il parametro urbanistico più vantaggioso. Risulta francamente utopistica la possibilità di agevolare iniziative edilizie di trasformazione di edifici esistenti a partire dal mero consolidamento dell'indice cui si devono sommare i costi dell'operazione immobiliare volte al recupero dell'ambito (bonifiche, progettazione, demolizioni, appalto di costruzione, oneri di urbanizzazione e contributo di costo di costruzione, monetizzazione degli standard, oneri fiscali, commercializzazioni, etc.).

Piano delle Regole - (art. 7 .4 N.T.A.) - Indice di edificabilità territoriale - L'utilizzazione, anche in forma frazionata, dei diritti edificatori di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree individuate dal Piano dei Servizi, previa verifica da parte del soggetto competente della necessità o meno della loro bonifica.

In fase di attuazione l'Amministrazione comunale, verificata la congruità per estensione e conformazione delle aree cedute e la loro coerenza con i programmi comunali, valuterà forme e modalità di gestione pubblica e/o privata delle stesse.

Il valore dei diritti volumetrici afferenti alle aree a pertinenza indiretta già gravati dagli oneri di monetizzazione dello "standard" e dai costi relativi alle bonifiche viene ulteriormente gravato dal possibile onere di una gestione delle aree cedute al Comune oltre che dall'incertezza relativa all'obbligatorietà della manutenzione stessa con chiari risultati depressivi sulla commerciabilità delle aree e quindi anche sulla reale possibilità di acquisizione alla mano pubblica.

Piano delle Regole - (art. 9.2 e 9.5 N.T.A.) - Edilizia residenziale sociale - Gli interventi di cui al comma 1 dispongono di un indice di edificabilità territoriale (IT) mq/mq, da considerarsi SL fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità massimo, che si articola in:

un indice pari a massimo 0,10 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato e/o coabitazioni con servizi condivisi (co-housing in proprietà);

un indice pari a minimo 0,25 mq/mq con libertà di scelta tra edilizia in locazione a ca- none moderato, a canone concordato, a canone convenzionato, edilizia convenzionata in locazione con patto di futura vendita, residenze convenzionate per studenti universitari, coabitazioni con servizi condivisi (co-housing) in locazione.

Nel tessuto urbano consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una SL complessiva superiore a 10.000 mq, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per edilizia residenziale sociale (massimo 10% lettera a. e minimo 25% lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. Tale previsione si applica esclusivamente agli interventi che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL.

In assenza dell'evidenza pubblica di un piano economico di riferimento allegato ai documenti del Piano, funzionale alla valutazione di fattibilità delle diverse tipologie di edilizia residenziale, la definizione di quote percentuali di edilizia residenziale sociale appare del tutto arbitraria e rischia di non sortire alcun effetto pratico non trovando poi alcun operatore Immobiliare disponibile ad utilizzare questa norma come ampiamente verificatosi con quelle attualmente in vigore. Da verificare gli effetti economici sulle sostenibilità delle quote di edilizia residenziale in funzione della diminuzione dell'indice massimo previsto nei TUC pari a 0,70 mq/mq.

Piano delle Regole - (art. 16 N.T.A.) - Grandi Funzioni Urbane - A ciascun ambito e sottoambito per GFU è riconosciuto l'indice di edificabilità (IT) unico proprio del Tessuto Urbano Consolidato pari a 0,35 mq/mq di SL per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con la GFU. Tale indice corrisponde all'indice di edificabilità (IT) massimo.

L'ambito per grandi funzioni urbane presente nel territorio del Municipio 4 è: Porto di Mare. In assenza dell'evidenza pubblica di un piano economico di riferimento allegato ai documenti del Piano, funzionale alla valutazione di sostenibilità economica complessiva dell'iniziativa immobiliare in relazione alla Funzione Pubblica potenzialmente insediabile, appare del tutto arbitraria l'assegnazione di un indice IT pari a 0,35 vincolato alla realizzazione della funzione strategica principale. Sulla base di questa indeterminatezza la diminuzione del valore indotto delle aree, rispetto alla programmazione attualmente in vigore, a seguito di una sostanziale diminuzione degli indici volumetrici, appare ancor più ingiustificata là ove interessa aree di proprietà pubblica, generando di fatto un disvalore economico a danno della collettività.

SI OSSERVA INOLTRE

che la VAS non valuta l'impatto ambientale delle le scelte fatte, non esamina le possibili alternative e le compensazioni come invece previsto dal d. lgs. N. 156/06.

3 Norme del piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi vigente non ha sviluppato a pieno le proprie capacità di favorire la promozione degli investimenti sul territorio e di generare economie specifiche concordemente alla possibilità di migliorare i servizi al cittadino e l'attrattività di Milano.

In questa ottica la revisione proposta sembra non risolvere i nodi collegati alla reale possibilità attuativa degli interventi collegati al Piano dei Servizi. L'attitudine delle norme del PdS a far prevalere la fase di analisi a quella propositiva ed attuativa, le procedure incerte e la mancanza di un Settore univoco di riferimento presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, rimangono nodi fondamentali non risolti dalla proposta attuale, che di fatto reitera le modalità di quella vigente. In particolar modo la creazione di un settore "Attuazione del Piano dei Servizi", trasversale per competenze a diversi settori dell'Amministrazione Pubblica, ma in capo all'area di Pianificazione Urbanistica Generale, appare come assolutamente auspicabile in ordine a quel necessario cambio radicale di visione nella gestione del Piano dei Servizi, già auspicata nel "Documento di obiettivi per il Piano di Governo del Territorio", secondo cui relativamente ai servizi privati è necessario procedere

all'aggiornamento delle categorie e delle forme di accreditamento e convenzionamento con l'Amministrazione comunale, al fine di semplificare le modalità e migliorare l'aderenza alla tipologia di servizi richiesti.

Analogamente alle funzioni produttive, i servizi privati, soprattutto quelli contraddistinti da aspetti di innovazione, costituiscono elementi di valore della città, ampliando l'offerta di servizi ai cittadini, riportando gli spazi d'impresa in città, arricchendo in generale l'economia e l'attrattività urbana. In tal senso, saranno da prevedere strumenti finalizzati alla realizzazione di servizi privati, funzioni di servizio alla persona non rientranti nei parametri stringenti dei servizi di interesse pubblico e generale.

Piano dei Servizi – (art. 2 Norme e Catalogo.) – Natura e contenuti

1. cataloga i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti, di livello comunale e sovracomunale, verificandone i fattori di accessibilità, fruibilità e qualità;
2. accerta la domanda di servizi espressa dalla popolazione residente e da quella da insediata; individua l'utilizzo degli stessi da parte della popolazione gravitante e fluttuante nel territorio comunale, determinando le necessità aggiuntive emergenti;
3. Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento dipendente dalla domanda di servizi della città.

La natura quasi "accademica" del Piano dei Servizi emerge chiaramente in questa norma. La catalogazione, l'accertamento della domanda e l'aggiornamento non devono essere intesi in maniera teorica, ma devono avvenire sulla base delle reali richieste di attivazione di nuovi servizi proposti direttamente dagli operatori all'Amministrazione Comunale.

Piano dei Servizi – (art. 5.3 Norme e Catalogo.) – Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale

3. Il Catalogo è periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Lo schema previsto deve essere rovesciato al fine di garantire maggiori possibilità attuative. La Giunta dovrebbe potersi esprimere ed aggiornare il Catalogo anche in forza di proposte specifiche avanzate da parte degli operatori privati interessati a dare attuazione al Piano dei Servizi, rovesciando così la modalità proposta che prevede di fatto la necessità di aggiornamento del Catalogo prima della possibilità di avanzare proposte.

Piano dei Servizi – (art. 6.1 Norme e Catalogo.) – Categorie dei servizi

1. La realizzazione di nuovi servizi che, ad esito di un processo di valutazione e in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento, se di proprietà o gestione privata, risultano idonei ad assicurare un miglioramento

della vita individuale e collettiva non concorre al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile in relazione all'applicazione degli indici urbanistici.


È chiaro come l'esclusione dal carico urbanistico favorisca la realizzazione di nuovi servizi. L'attuazione è risultata in questi anni frenata dalla rigidità nella redazione degli atti necessari alla definizione di asservimenti, convenzionamenti o accreditamenti spesso delegati ad altri settori dell'amministrazione Comunale. Massima flessibilità nella definizione dei nuovi servizi, certezza delle procedure e correttezza nell'introduzione nel Catalogo possono essere garantite solo dall'istituzione di un servizio ad hoc interno all'area Pianificazione Urbanistica Generale deputato all'Attuazione del Piano dei Servizi.

Piano Attrezzature Religiose – (Delibera Giunta Comunale 761/2016) – Catalogo Piano dei Servizi


Questo Piano è nettamente in contrasto con le linee guida approvate dall'Amministrazione Comunale Centrale per la revisione del PGT, per due fondamentali aspetti: il primo, di carattere politico, quello di sanare preesistenti luoghi di culto clandestini o abusivi, che comunque potrà essere presa in considerazione solo a condizione e successivamente ai condoni ancora in essere, nonché la concessione di spazi a comunità religiose che non hanno un concordato con lo Stato ; il secondo – di carattere amministrativo - di mettere a bando aree per nuovi insediamenti, non tenendo conto delle attuali norme che regolano la grande viabilità, il trasporto pubblico locale, i parcheggi di interscambio e, in ultimo, le Norme Tecniche dei PTCP Regionali e Parco Agricolo Sud, in difformità al principio della resilienza. Inoltre ogni variante a funzioni pubbliche dell'area, per servizi di interesse sovracomunale, come in questo caso parcheggio di interscambio, importantissimo e fondamentale per una vera politica che risolva e affronti il tema del trasporto urbano e dei city-users quotidiani, non può essere eliminato dal PGT senza le dovute valutazioni del PUMS o PUT, ovvero solo dopo averne verificata la fattibilità e le conseguenze. Considerato inoltre che la Legge Regionale 12/2005, art. 72 comma 1 lettera c, rimanda alla Giunta Regionale la facoltà di stabilire, nel dettaglio, la distanza opportuna fra le attrezzature religiose e che tale valutazione non è ancora a disposizione, si richiede di indicare una distanza minima convenzionale di almeno 500 metri tra le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova realizzazione, anche in aree di proprietà comunale da assegnare.

Infine fra le 9 richieste di nuova previsione accolte figura l'immobile relativo alla Comunità Culturale Islamica Milli Gorus, sito in Via Maderna. In merito a tale previsione è opportuno ricordare che nel 2004 il Ministero dell'Interno tedesco aveva etichettato tale Associazione come "estremista", componente del CAIM, network che tiene insieme 25 associazioni tra Milano e Monza definito da Lorenzo Vidino (esperto di terrorismo islamico dell'ISPI) "un gruppo dall'ideologia problematica"


IL SEGRETARIO
Dr. Aldo Braccio



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4
Oscar Strano



Visto: IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4
Dott. Salvatore Sirna



- ALL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
- ALLA DIREZIONE MUNICIPI

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Proposta di deliberazione per il Consiglio del Municipio 4 avente ad oggetto:

Nuovo Documento di Piano e varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio - Parere del Consiglio di Municipio 4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visti: l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l'art. 33 del Regolamento dei Municipi
l'art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4
Dott. Salvatore Sirna

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visti: l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l'art. 33 del Regolamento dei Municipi
l'art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4
Dott. Salvatore Sirna